


Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.



✓

Raffaello

d.d.1. "Trattamento di Previdenza del Personale regionale"

RELATORE/ Cons. Augelli

Signor Presidente, Colleghi/Consiglieri,

in ordine al disegno di legge regionale concernente il "Trattamento di previdenza del personale regionale", il Governo centrale ha mosso delle osservazioni relativamente alla decorrenza indicata dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge in riferimento.

Il comma osservato intendeva garantire, per un principio di equità, anche il personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi anteriormente all'entrata in vigore del presente disegno di legge a partire dall'1.4.1972.

Tale retroattività prevista dal comma in questione non ha trovato accoglimento da parte del Governo centrale perchè in contrasto, a suo dire, con il principio di irretroattività delle leggi regionali.

A tal proposito, la 2[^] Commissione, nella seduta del 18 febbraio u.s., dopo ampia discussione ha ritenuto che tale osservazione da parte del Governo centrale non ha alcuna ragione d'essere, pertanto non si è ritenuto opportuno modificare il testo già approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 ottobre 1982.

In buona sostanza, tale tesi trova conforto anche in una sentenza della Corte Costituzionale, n. 23 del 9 marzo 1967 della Regione Sicilia in merito a "se alla Regione sia consentito o meno emanare, anche nella sua competenza legislativa primaria, leggi con efficacia retroattiva", con la quale si è limitata a ricordare che "il principio della non retroattività della legge è stato, come è noto, costituzionalizzato soltanto riguardo alla materia penale".

A maggior conforto di quanto testè citato, è opportuno fare riferimento ad un'altra sentenza della Corte Costituzionale e precisamente alla sentenza n. 118 dell'8 luglio 1957 nella quale si afferma che "il principio generale della irretroattività delle leg

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

gi non è mai assunto nel nostro ordinamento alla dignità di norma costituzionale, nè vi è stato elevato dalla vigente costituzione, se non per la materia penale. Per le materie diverse da quella penale, l'osservanza, del tradizionale principio è dunque rimessa, così come nel passato, alla prudente valutazione del legislatore, il quale peraltro, salvo estrema necessità, dovrebbe ad esso attenersi.

In merito all'osservazione del Governo centrale sulla norma finanziaria del d.d.l. di che trattasi si precisa quanto segue: "l'art. 9 prevede esplicitamente l'istituzione di un apposito capitolo 00328 nel bilancio 1983, finanziata, in termini di competenza e di cassa, da una maggiore entrata di L. 250.000.000 ed una minore spesa di L. 150.000.000".

Poichè l'osservazione del Governo centrale appare non pertinente ed infondata, la Commissione unanime ha deciso di riproporre il disegno di legge de quo nella stesura originaria.

Art. 1
(Prestazioni previdenziali)

La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

(L. n. 30 del 28.2.1974, art. 1, comma 1, lettera a) dell'art. 10)

Art. 2
(Misura del trattamento previdenziale)

Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari all'90% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione porta a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

(L. n. 30 del 28.2.1974, art. 1, comma 1, lettera b) dell'art. 10)

Art. 3
(Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione)

Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 1, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 10.

della legge 7.2.1979, n. 29, nell'articolo unico della legge 1.4.58, n. 322

nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto all'INADIL e/o all'ENPAS.

La disposizione nel presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall'1.4.72 e fino all'entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione INADEL.

Art. 4

(Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale)

I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono :

- a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione allo I.N.A.D.E.L. ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
- c) i servizi riscattati dal dipendente con l'I.N.A.D.E.L. e con l'E.N.P.A.S. anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
- d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente;
- e) i servizi non ammessi a riscatto dall'I.N.A.D.E.L. purchè abbiano dato luogo alla costituzione dell'accantonamento ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera a) del successivo art. 5 della presente legge.

Art. 5

(Personale proveniente da Enti pubblici diversi)

Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso lo I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni :

- a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza nonchè presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;
- b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;
- c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione.

... di personale
... e simili risultati, se
... liquidabili dalla Regione, sarà dispo-
sta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle
indennità alla Regione stessa, la liquidazione della differen-
za, con regolare deliberazione, a favore del personale avente
titolo e ai superstiti aventi diritto.

Il precedente comma viene applicato nei riguardi del per-
sonale trasferito o tracciato alla Regione e comunque da inqua-
drare successivamente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

... (valore all'indennità)...

Art. 6

(Adempimenti di attuazione)

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istitu-
ti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza,
che la Regione corrisponderà nella misura del 100% all'atto del
la cessazione dal servizio, il personale avente titolo o i su-
perstiti aventi diritto rilasciano alla Regione stessa una
procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la ri-
scossione della somma erogata.

Le spese per il rilascio della procura sono a carico del-
l'interessato o dei superstiti aventi diritto.

... (valore all'indennità)...

Art. 7

(Opzione)

Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà,
ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servi-
zio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso
l'Ente di provenienza e/o presso altri enti pubblici, di rifondere la in-
dennità a favore della Regione, in una unica soluzione, per ottene-
re il computo del servizio presso i predetti enti limitatamen-
te alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effet-
tuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non
superiore ai dieci anni. In questo caso però è applicata la mag-
giorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a de-
correre dal primo giorno successivo a quello in cui diviene e-
secutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Art. 8

(Attuazione)

Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del 1.7.76, n. 55
del 31.8.76, n. 42 del 21.10.76.

Viene espressamente applicato il quarto comma dell'art. 24 della L.R.
n. 18 del 21.10.74.

Art. 9

(Oneri finanziari)

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 400.000.000, si fa fronte apportando al Bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa :

Maggiore Entrata

Cap. 41112 "Recupero indennità di fine servizio, di buonuscita e di anzianità ed altre analoghe liquidate dagli Istituti di Previdenza al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti"
L. 250.000.000

Minore Spesa

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione"
L. 150.000.000

Maggiore Spesa

Cap. 00328 "Liquidazione indennità di fine servizio, di buonuscita, di anzianità ed altre analoghe al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti"
L. 400.000.000

Per gli anni successivi al finanziamento della spesa si provvederà con la legge di approvazione del Bilancio regionale.